

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte III
C-3433/2007
{T 0/2}

Decisione del 29 febbraio 2008

Composizione

Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A. _____, ,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione-invalidità (decisioni del 5 marzo 2007)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

con decisioni del 5 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha erogato in favore di B._____, cittadino italiano, nato il 14 aprile 1941, un quarto di rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° agosto al 31 ottobre 2004, una rendita intera dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2005 e tre quarti di rendita dal 1° novembre 2005 al 30 aprile 2006; in data 15 marzo 2007, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha poi emanato una decisione comportante il diritto alla rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° maggio 2006;

in calce alle menzionate decisioni, venivano indicate le basi di calcolo, ossia un periodo contributivo di 5 anni ed 11 mesi, una scala rendite 6 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 20'256.-- (Fr. 21'216.-- a partire dal 1° maggio 2006); venivano inoltre conteggiati gli anni di contribuzione dal 1963 al 1964, dal 1966 al 1969 e dal 1973 al 1974;

in data 14 marzo 2007, B._____ ha interposto ricorso contro le decisioni del 5 marzo 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, indicando di aver lavorato stagionalmente anche nel 1970, 1971 e 1972; con corrispondenza elettronica del 22 aprile e 22 maggio 2007, l'interessato ha indicato i datori di lavoro dell'epoca;

dopo aver proceduto ad ulteriori ricerche, l'UAIE ha accertato che il nominato ha effettivamente lavorato nel nostro Paese anche negli anni da lui indicati ed ha registrato i relativi contributi AVS/AI per un totale di 9 anni ed un mese (compresa la durata contributiva già ritenuta);

l'assicurato è deceduto il 13 giugno 2007;

con decisione del 21 agosto 2007, la CSC ha erogato in favore di A._____, vedova di B._____, una rendita vedovile ancora calcolata su di una durata contributiva di 5 anni ed 11 mesi;

mediante nuove decisioni del 21 novembre 2007, l'UAIE ha erogato in favore di A._____, in qualità di erede di B._____, le prestazioni AI calcolate in base a 9 anni ed 1 mese di periodo contributivo;

nella sua presa di posizione del 22 novembre 2007, l'UAIE ha informato lo scrivente Tribunale di aver emanato le nuove decisioni giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1);

con ordinanza del 22 gennaio 2008, A._____ è stata invitata a esprimersi, entro un termine di 20 giorni, in merito alla sua intenzione di ritirare o meno il ricorso inoltrato dal defunto marito il 14 marzo 2007 contro le decisioni dell'UAIE del 5 marzo precedente; tale ordinanza conteneva la comminatoria che, in caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il Tribunale avrebbe potuto ritenere il silenzio quale rinuncia alla vertenza e stralciare la causa dai ruoli;

l'interpellata non ha risposto entro il termine stabilito a tal uopo;

giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia d'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);

giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso;

in data 21 novembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha annullato le proprie decisioni del 5 marzo 2007 sostituendole con delle nuove;

il giudice deve comunque esaminare se il ricorso, per effetto delle nuove decisioni, sia divenuto privo di oggetto;

il Tribunale federale ha affermato che, in deroga al principio devolutivo del ricorso, all'amministrazione è data la facoltà, in virtù dell'art. 58 PA, parificabile all'art. 53 LPGA, di rivedere la pronuncia querelata, ma che la nuova decisione toglie la controversia solo per quanto

accondiscende al petitum dell'insorgente; nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande insoddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 238, 107 V 250); questa giurisprudenza resta valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (sentenza del Tribunale federale nella causa J. H 42/04 consid. 1.4);

nella specie, il giudice ritiene che il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto delle nuove decisioni in quanto il periodo contributivo fatto valere da B._____, ossia gli anni 1970, 1971 e 1972 (oltre alla durata già presa in considerazione), sono stati debitamente riconosciuti e conteggiati dall'amministrazione nell'ambito delle nuove decisioni del 21 novembre 2007;

l'erede di B._____, A._____, invitata dal TAF con ordinanza del 22 gennaio 2008, ad esprimersi in merito alle nuove decisioni dell'UAIE, non ha preso posizione in merito, ragion per cui si può stralciare dai ruoli la causa come indicato al dispositivo n° 3 di detta ordinanza;

la causa può pertanto essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF;

deve essere nondimeno osservato che in data 21 agosto 2007, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha emanato una decisione concernente la rendita vedovile di A._____ calcolata in base ad una durata contributiva errata di 5 anni e 11 mesi di B._____;

in queste circostanze, fa d'uopo notificare il presente giudizio anche all'autorità competente in materia di AVS, ossia la CSC, perché corregga, sulla base della contribuzione AVS di B._____ recentemente ritrovata, la decisione del 15 marzo 2007 concernente la rendita di vecchiaia in favore di B._____ e quella del 21 agosto 2007 in favore di A._____ (rendita vedovile);

nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali,

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

La causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a:

- A._____ (raccomandata AR)
- autorità inferiore (n. di rif. X.)
- Cassa svizzera di compensazione (n. rif. X. e Y; raccomandata)

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Francesco Parrino

Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: